

STATUTO

ON THE ROAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALERNO SA VIA BASTIONI 41/B

Numero REA: SA - 465293

Codice fiscale: 05678130658

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-06-2025 - Statuto completo	2
--	---

1



Raffaele Laudisio
NOTAIO

ALLEGATO "A" DEL N. 24045 DELLA RACCOLTA STATUTO
della Cooperativa "ON THE ROAD Società Cooperativa Sociale".
TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA
DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 1 - E' costituita una società cooperativa sociale
denominata "ON THE ROAD Società Cooperativa Sociale".

Alla società si applicano le disposizioni del codice civile e
delle leggi speciali sulle Cooperative sociali e sulle
Cooperative in genere, e le disposizioni in materia di
società a responsabilità limitata in quanto compatibili con
la disciplina cooperativistica.

ARTICOLO 2 - La Cooperativa ha sede legale in Salerno (SA)
all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente
Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter
delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune
potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non
comporterà modifica dello statuto.

L'organo amministrativo della società potrà istituire e
sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in
Italia e all'estero purché nel territorio dell'Unione
Europea, mentre l'istituzione di sedi secondarie e' di
competenza dell'assemblea dei soci.

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno)
dicembre 2060 (duemilasessanta), ma potrà essere prorogata o
sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei
soci.

ARTICOLO 3 - La Cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la
propria attività senza fini di speculazione privata. Essa è
retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente
ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del Codice Civile.

La Cooperativa si propone di perseguire l'interesse generale
della comunità alla promozione umana e all'integrazione
sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento
dell'attività costituenti l'oggetto sociale finalizzate, con
gestioni separate:

a) alla gestione prestazione di servizi socio-sanitari ed
educativi, di cui all'Articolo 1, lettera a) delle legge 8
novembre 1991, n.381, offrendo tramite i propri soci, anche
le attività cui al relativo articolo 2, comma 1, lettere a),
b), c), d), l), e p), del decreto legislativo recante
revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno
2016, n. 106;

b) ed all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate
di cui all'Articolo 1, lettera b, della stessa legge 8
novembre 1991, n.381, e di donne che siano state vittime di
violenza.

Il tutto, al fine di far fronte in via prioritaria ai bisogni
di persone in situazione di difficoltà e di disagio in tutte

2

le sue forme sociali, psicologiche, fisiche e culturali, e perciò comprese donne che siano state oggetto di violenza di qualsiasi tipo, soggetti handicappati e soggetti con ritardo di apprendimento e persone anziane.

La Cooperativa osserva altresì le norme introdotte dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 in ordine alla disciplina degli Enti del Terzo settore (in breve ETS).

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è inoltre quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi forma con cui contribuire comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento interno che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci, ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi; essa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

In conformità agli interessi e ai requisiti dei soci, la Cooperativa, sempre sulla base dei principi della mutualità con esclusione di ogni finalità speculativa e nell'ottica dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a persone in situazioni di bisogno e di svantaggio sociale, della beneficenza, della tutela dei diritti civili e dell'attività di protezione civile, ha per oggetto sociale specificamente le seguenti attività:

- contrasto alla violenza maschile e di genere, sostegno, protezione e supporto delle donne che hanno subito violenza e dei di loro figli;
- sostegno materiale a persone, italiane o straniere, in situazioni di bisogno o di svantaggio sociale anche tramite la promozione di iniziative stabili quali la realizzazione di mense e di luoghi di accoglienza o la distribuzione di vestiario e di generi di prima necessità;
- promozione e sostegno di iniziative indirizzate a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi sociali della violenza di genere;
- promozione e sostegno di iniziative indirizzate a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi sociali dell'accoglienza;

3

- attività di consulenza legale in favore di persone in stato di svantaggio sociale al fine di tutelarne la dignità ed i diritti civili;

- attività agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura, cura e tutela dell'ambiente come strumenti principali per la realizzazione degli obiettivi previsti dal comma b della L. 381/91.

- attività di fattoria sociale;

- valorizzazione del patrimonio culturale, promozione e realizzazione di progetti di turismo sociale;

- istituzione e realizzazione di corsi ed ogni attività (ivi inclusi seminari, convegni, eventi fieristici, iniziative di divulgazione e in generale incontro ed aggregazione socio-culturale) che mirino:

a) alla formazione, al perfezionamento e all'aggiornamento tanto professionale quanto culturale e sociale;

b) all'orientamento, alla qualificazione e riqualificazione;

c) ed alla formazione tecnico-didattica permanente delle risorse umane;

- realizzazione, pubblicazione e fornitura di testi e materiali didattici di supporto alle attività di cui al punto che precede, compreso l'allestimento di aule e strutture per uso formativo temporaneo o permanente;

- partecipazione alle attività di protezione civile ed aiuto alle popolazioni in caso di eventi straordinari e calamità naturali;

- progettazione, organizzazione e gestione di strutture residenziali e semiresidenziali, nonché progettazione e gestione di servizi socio-assistenziali, sociali, sanitari, infermieristici, riabilitativi, educativi, ricreativi, formativi rivolti ad adulti, minori, anziani, pazienti psichiatrici, portatori di handicap fisici e psichici, emarginati e persone in situazioni di disagio sociale;

- progettazione e gestione di servizi di trasposto con mezzi propri di malati, deambulanti e non, disabili, anziani, malati di patologie croniche, in terapia, minori e loro prossimi congiunti, soccorso di feriti;

- assistenza domiciliare agli anziani, ai disabili e alle categorie a rischio;

- offerta e/o fornitura di propri mezzi, servizi e competenze per stages di istruzione e/o di aggiornamento tecnico-professionale organizzati e/o realizzati da terzi ivi inclusi scuole ed enti didattici;

- elaborazione e pubblicazione - anche in collaborazione con istituti ed enti, sia pubblici che privati, nazionali ed internazionali, regionali e locali - di notiziari, indagini, studi, bibliografie e ricerche con particolare riguardo all'ambito socio-economico, territoriale ed ambientale al fine dell'inserimento lavorativo;

4

- promozione e gestione, in autonomia o in collaborazione con organizzazioni ed enti autorizzati, di progetti per lo sviluppo delle aree svantaggiate in Italia ed in paesi esteri.

-- La Cooperativa potrà altresì porre in essere ogni attività che si ponga in rapporto strumentale rispetto al conseguimento del suo oggetto, ivi incluse, in chiave meramente esemplificativa e non esaustiva, la partecipazione alle gare d'appalto per lo svolgimento delle attività di propria competenza; la ricerca, lo sviluppo e la promozione di tecniche e tecnologie relative alla salvaguardia dell'ambiente.

La società potrà, in via secondaria, per il raggiungimento degli scopi sociali:

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico;

- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale;

- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità, fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi, ma comunque nel rispetto dei limiti fissati dagli attuali orientamenti giurisprudenziali.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Per il raggiungimento degli scopi indicati e per le attività ad essi connesse, la Cooperativa è aperta altresì a qualsiasi forma di collaborazione, cooperazione transnazionale e convenzione con enti pubblici e privati e alla realizzazione di attività coordinate a quelle di altre organizzazioni cooperativistiche o solidaristiche, anche aderendo a Consorzi e stipulando accordi di collaborazione.

La Cooperativa può altresì avvalersi, da parte di soci o di terzi, tanto di finanziamenti finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, quanto di contributi volontari a scopo di donazione.

TITOLO II - SOCI

5

CAPO I - SOCI, RESPONSABILITA', REQUISITI, CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE, LIMITI MINIMI DI SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 4 - Il numero dei soci è illimitato e comunque non può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività delle società cooperative.

Possono essere soci cooperatori tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitano arti o mestieri attinenti all'impresa esercitata dalla cooperativa e che per la loro effettiva capacità di lavoro e specializzazione professionale possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo e che non abbiano interessi contrastanti con la cooperativa.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa. E' fatto divieto, senza espresso consenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi.

E' consentita l'ammissione a soci cooperatori delle stesse persone in situazione di difficoltà e di disagio e di donne vittime di violenza e che abbiano fruito dei servizi della Cooperativa, ma non prima che sia trascorso il termine di un anno a partire dalla cessazione dei servizi medesimi.

E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabili dalla legge.

Possono essere ammessi soci volontari che prestano la loro opera gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n.

381. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.

Possono essere ammessi come soci ai sensi dell'art. 11) della legge 8 novembre 1991, n. 381 anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della Cooperativa.

Possono aderire alla Cooperativa persone esercenti attività di assistenza e di consulenza ai sensi dell'art. 10) della legge 8 novembre 1991, n. 381.

ARTICOLO 5 - Chi intende diventare socio cooperatore deve presentare domanda all'organo amministrativo indicando:

a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita, domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità, eventuale numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o altri Registri;

b) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo statuto della società nonché alle delibere già legalmente adottate dagli organi sociali, nonché ai regolamenti interni.

6

c) la dichiarazione di sottoscrivere la quota sociale;
d) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2528 del codice civile, di versare il sovrapprezzo, la cui misura sarà stabilita annualmente dall'assemblea;
e) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla domanda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile e deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro

60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

I soci cooperatori sono obbligati:

- a sottoscrivere e a versare la quota sociale, il cui importo non potrà essere inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi;
- a versare il sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528 del codice civile con le modalità e per l'importo annualmente determinati dall'assemblea;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;
- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

CAPO II - MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE SOTTOSTANTI

7

ARTICOLO 6 - La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione e per causa di morte se gli eredi o legatari del socio defunto non possiedono i requisiti richiesti dalla Legge e dal presente statuto.

ARTICOLO 7 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi piu' in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e deve essere motivato. Avviene su domanda scritta del socio inviata con raccomandata, ai sensi dell'art. 2532 del codice civile, all'organo amministrativo il quale deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso

gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può fare opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso, ai sensi dell'art. 2532 terzo comma del codice civile, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il recesso non può essere parziale.

ARTICOLO 8 - L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore:

- che, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, cagioni alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;
- che venga condannato per reati con sentenza penale passata in giudicato;
- che svolga in proprio imprese in concorrenza con quelle della società;
- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale;
- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

- che venga a trovarsi in una delle situazioni di

incompatibilità previste dall'articolo 4 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli.

ARTICOLO 9 - In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo. In caso di accertamento negativo, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 10 (dieci).

In caso di pluralità di eredi o legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ARTICOLO 10 - I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versate comprensive del sovrapprezzo, se versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, terzo comma, del codice civile.

La liquidazione delle quote sociali avrà luogo, ai sensi dell'art. 2535 del codice civile, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è verificato, limitatamente al socio, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito.

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere corrisposto in più rate in osservanza dell'articolo 2535 del codice civile. Le quote per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualità di socio saranno devolute, con delibera dell'organo amministrativo, a riserva straordinaria. ARTICOLO 11 - Il socio che cessa di far parte della Cooperativa è responsabile verso la società e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.

ARTICOLO 12 - Le quote sono sempre nominative.

Le quote sociali non possono essere cedute e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Ai sensi dell'art. 2530 del codice civile, il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione

all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro Soci l'acquirente che abbia i requisiti per diventare socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

TITOLO III - PATRIMONIO E SPESE DI GESTIONE CAPO I - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO

ARTICOLO 13 - Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale che é variabile ed è formato da un numero illimitato di quote il cui valore non potrà essere inferiore né superiore ai limiti consentiti dall'art. 2525 del codice civile;

b) dalla riserva legale;

c) dall'eventuale sovrapprezzo quote;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;

f) da ogni importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità o finanziamento, lasciti o contributi in conto capitale, da enti pubblici o da privati soci o terzi.

Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del codice civile, risponde solo la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 ter c.c. e non possono essere distribuite tra i soci neppure in caso di scioglimento della società.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI CAPO I - GLI ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 14 - Sono organi della società:

- l'Assemblea dei Soci;

- l'organo amministrativo;

- il Collegio Sindacale. CAPO II - ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 15 - Le decisioni di competenza dei soci sono adottate con metodo assembleare.

L'assemblea é costituita da tutti i soci.

CONVOCAZIONE. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e da spedirsi o consegnarsi ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima

10

dell'adunanza. La spedizione dell'avviso di convocazione può essere effettuata anche mediante telefax o e-mail inviata ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione. L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori della sede sociale, purché nel territorio nazionale.

E' ammessa la possibilità che le assemblee si tengano per videoconferenza o teleaudioconferenza a condizione che:

- 1) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 2) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- 3) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi questi presupposti, la riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano tutti i soci aventi diritto al voto e quando tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO. Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro soci ed ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

11

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in mancanza l'assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure un segretario, anche non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

COMPETENZE. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge o dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti ai soci sottopongono alla loro approvazione.

All'Assemblea è inderogabilmente attribuito il potere di:

a) approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il bilancio preventivo;

b) deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite;

c) procedere alla nomina e revoca degli amministratori, dei sindaci e del revisore;

d) deliberare l'eventuale compenso da corrisponderci agli amministratori per la loro attività e determinare il compenso annuale dei sindaci e del revisore;

e) deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore;

f) deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità;

g) deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni, precisandosi che la ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento;

h) deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;

i) deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio di Amministrazione;

l) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società;

m) deliberare sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo e dallo Statuto;

n) deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;

o) approvare i regolamenti interni sul funzionamento della

12

società;

p) deliberare su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA. In prima convocazione

l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più' uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Sono fatte salve le eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge o dal presente Statuto.

VERBALIZZAZIONE. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Per le delibere che comportano modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e negli altri casi previsti dalla legge il verbale deve essere redatto dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e i voti rappresentati da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

CAPO III - ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 16 - La società è inderogabilmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a cinque, anche non soci, eletti ed individuati nel numero dai soci.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi.

Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili in ogni tempo dai soci, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento se la revoca avviene senza giusta causa.

Ferma la possibilità di scelta degli amministratori anche tra soggetti non soci, la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci operatori ovvero tra le persone indicate dai soci operatori persone giuridiche ai sensi dell'art. 2542 c.c.

Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica dovranno proporre all'assemblea dei soci di adottare la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 17 - L'organo amministrativo è investito dei più'

13

ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza dell'assemblea dei soci.

L'organo amministrativo può, nei limiti di legge ed esclusivamente per singoli atti o categorie di atti di sua competenza, delegare con procura soggetti anche estranei alla società.

ARTICOLO 18 - Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbia già provveduto l'assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio stesso.

Il Consiglio si raduna anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dai sindaci effettivi o dal revisore, se nominati.

L'avviso di convocazione è fatto dal Presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del Consiglio ed ai sindaci effettivi o al revisore, se nominati, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima.

La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i sindaci o il revisore, se nominati. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato.

In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleaudioconferenza a condizione che:

- sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è

14

necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

ARTICOLO 19 - Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, al Vice Presidente è attribuita la rappresentanza legale della società con firma libera, il quale resta autorizzato, senza necessità di preventiva delega del consiglio di amministrazione, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque sia l'ammontare e la causale rilasciandone liberatoria quietanza.

Previa delibera del consiglio di amministrazione, potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente o, in mancanza di questo, al consigliere più anziano. Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente o del consigliere più anziano attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente e esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità.

ARTICOLO 20 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolumento annuo nonché una indennità per la cessazione del rapporto che potrà essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa.

CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 21 - La nomina del Collegio Sindacale è facoltativa finché non ricorrano le condizioni di cui al secondo (già terzo) comma dell'art. 2477 del codice civile.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile ed esercita il

15

controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art. 2409-ter del codice civile.

ARTICOLO 22 - Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale della società a responsabilità limitata.

CAPO V - REVISORE

ARTICOLO 23 - In alternativa al Collegio Sindacale, nei casi in cui

non sia obbligatorio nominare tale organo, può essere nominato con le stesse modalità di nomina e con gli stessi poteri un Revisore iscritto presso il Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile; decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina del Collegio sindacale.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter c.c.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409 sexies c.c.

TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO E COPERTURA DELLE PERDITE, RISTORNI

CAPO I - L'ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 24 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto economico e la nota integrativa redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art. 2545 del codice civile e, in modo separato, i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche ai sensi dell'art. 2545 sexies del codice civile.

ARTICOLO 25 - In considerazione degli scopi societari che escludono ogni fine speculativo di lucro, l'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo art. 26 (ventisei) e del Regolamento Interno e sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale, nella misura prevista dalla legge;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ai soci cooperatori in forma di dividendo nella misura che verrà stabilita dall'assemblea e che non potrà superare in ogni caso l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,

16

aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

e) a riserva straordinaria;

f) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;

g) ad appositi fondi di accantonamento o mutualistici da devolversi a copertura dei costi per la realizzazione di scopi sociali prescelti dall'assemblea.

CAPO II - RISTORNI

ARTICOLO 26 - La cooperativa deve riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività con i soci distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'erogazione del ristorno ai soci operatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento, sia in forma liquida sia mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con emissione di nuove.

Il ristorno è ripartito tra i soci operatori in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intrattenuti dal socio e secondo le concrete modalità previste dal Regolamento Interno della società, che stabilisce i criteri di ripartizione i quali, in via generale, devono considerare:

a) le ore lavorative ovvero retribuite nel corso dell'anno;

b) la qualifica/professionalità;

c) i compensi erogati;

d) la tipologia dei rapporti di lavoro;

e) la produttività;

f) la qualità di servizi usufruiti e pagati;

g) il tempo di permanenza nella cooperativa.

I risultati di esercizio erogabili ai soci in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici non possono superare il

valore dell'utile conseguito dalla cooperativa nello svolgimento dell'attività svolta con i soci.

TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 27 - La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci e per le altre cause di scioglimento previste dalla legge.

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società' in liquidazione.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eventuale eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci con gli effetti di cui all'art. 2487-ter del codice civile.

TITOLO VII - MUTUALITA' PREVALENTE

ARTICOLO 28 - In conformità dell'art. 2514 c.c.:

17

- è vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- è vietato remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- è vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori;

- è obbligatoria, in caso di scioglimento della cooperativa, la devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della cooperazione di cui alla Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

TITOLO VIII - REGOLAMENTO INTERNO

ARTICOLO 29 - Il funzionamento della Cooperativa è disciplinato da un regolamento interno da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dal presente Statuto.

TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 30 - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purché compromettibili, verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale di Salerno.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero e perciò quelle per le quali la legge non ammette la conciliazione stragiudiziale.

L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal D.LGS. 17 gennaio 2003, n. 5.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti spettanti ai soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente art. 7.

TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 31 - Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.

Firmato:

RUSSO Stefania